

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FRATELLI OSPEDALIERI"

I - Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della legge 11.08.1991 n. 266 l'organizzazione di volontariato denominata "FRATELLI OSPEDALIERI" qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione è apolitica ed apartitica, opera senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali e si fonda in modo determinante e prevalente sull'attività di volontariato dei suoi aderenti prestato in modo personale spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà ed è regolata dal presente statuto.

L'Associazione non ha fini di lucro e non distribuisce né direttamente, né indirettamente gli eventuali avanzi di gestione, che verranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Roma e potrà istituire sedi secondarie e sezioni sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

Il marchio-logo dell'associazione consiste in una figura umana stilizzata a simboleggiare una coppa o il Graal col suo prezioso contenuto, come anche l'accoglienza, l'inclusione sociale, culturale, religiosa, quali indirizzo di ricerca e di lavoro per migliorare se stessi a favore di tutta l'umanità. I colori sono blu per la testa ed il braccio destro e grigio per il corpo ed il braccio sinistro, quest'ultimo rende chiara alla lettura la lettera "F" di colore grigio. Per il logo "Fratelli Ospedalieri", a parte la lettera "F" formata come sopra descritto, il font utilizzato è il "Rockwell", con forza d'asta semi-bold nel colore blu del marchio.

Articolo 5

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

Articolo 6

L'Associazione "Fratelli Ospedalieri":

- a) persegue fini di solidarietà sociale a favore degli organismi sanitari in genere e dei soggetti bisognosi;

b) con la partecipazione di uomini e donne di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e/o psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;

c) si ispira ai principi di libertà in tutte le sue articolazioni (esistenziali, sociali, giuridiche, di pensiero, di espressione, ecc.); all'etica civica; al progresso dell'uomo attraverso la conoscenza, la scienza e la tecnologia; al benessere materiale e morale ed alla felicità quali legittime aspirazioni per tutti; nella prospettiva di contribuire a costruire insieme i presupposti che garantiranno l'abbondanza per tutti, l'eguaglianza per tutti, la libertà per tutti;

d) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;

e) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;

f) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione delle strutture nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente.

Articolo 7

Per attuare concretamente i propri scopi l'Associazione potrà:

a) operare nelle strutture ospedaliere e nelle strutture socio-assistenziali in genere con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro le sofferenze, l'isolamento, la noia, per integrare ma non sostituire, in alcun modo, le mansioni tecnico-professionali di competenza esclusiva del personale medico e paramedico;

b) promuovere iniziative per agevolare la permanenza dei familiari nelle vicinanze del ricoverato;

c) fornire supporto a strutture ospedaliere, ambulatoriali e sanitarie, che ne abbiano necessità, promuovendo altresì l'attivazione di strutture attrezzate da adibire a scopi sociali e sanitari;

d) fornire assistenza a persone indigenti o che versano in condizioni di disagio sociale al fine di promuoverne la condizione e favorirne l'inserimento socio-lavorativo;

e) realizzare attività di informazione e divulgazione, nonché di aggiornamento culturale e perfezionamento, anche all'interno di istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche con lo scopo di promuovere la diffusione del volontariato;

f) pubblicare, produrre e diffondere propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi, cd, e quanto riterrà utile agli scopi dell'Associazione stessa;

L'Associazione per realizzare gli scopi primari, potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

L'associazione, inoltre, nei limiti previsti dalla legge, può far parte di altri organismi operanti nei settori di suo interesse o comunque in settori connessi o ritenuti utili al perseguimento delle finalità associative.

II – Soci

Articolo 8

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alla vita dell'Associazione ed al raggiungimento delle finalità della stessa, previa presentazione di domanda di adesione, nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 10.

Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo; sono soci ordinari coloro che sono ammessi secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

L'Associazione ha inoltre la facoltà di nominare soci onorari, su proposta e la decisione in merito è presa a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Possono essere soci onorari coloro che con la loro presenza onorino l'Associazione, oppure coloro che, per aver operato in modo encomiabile in funzione della crescita e dello sviluppo dell'Associazione stessa abbiano acquisito particolari meriti o che si siano particolarmente distinti per gesti o azioni di rilevante significato ai fini del conseguimento degli scopi associativi.

I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative ordinarie e straordinarie.

Articolo 9

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Per essere ammessi all'Associazione come soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, e codice fiscale e sottoscrivere l'impegno al rispetto del presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 11

I soci, con esclusione dei soci onorari che ne sono esentati, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio Direttivo ed al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Articolo 12

Lo status di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

I soci sono esclusi quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, quando si rendono morosi del pagamento delle quote sociali, quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione dei soci viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota associativa annuale pagata.

III - Organi dell'associazione

Articolo 13

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Articolo 14

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

La convocazione deve essere effettuata per iscritto con qualsiasi mezzo (anche fax, e-mail etc.) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima della riunione; dovrà contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, che sia almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione.

Articolo 15

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo stesso ne ravveda la necessità e almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione dei bilanci salvo eventuale proroga della scadenza consentita dalla normativa vigente. L'Assemblea deve altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne faccia richiesta formale un numero di Soci non inferiore ad un quinto del totale. In tal caso, i Soci richiedenti dovranno redigere l'ordine del giorno che il Consiglio Direttivo dovrà riportare nella convocazione. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente-Rappresentante Legale o, in sua assenza, dal Consigliere anziano; il Presidente dell'Assemblea nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio consuntivo e quello dell'eventuale preventivo;
- d) decide l'apertura di eventuali sedi secondarie e/o operative;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di qualunque numero di Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- f) modifiche allo Statuto;
- g) scioglimento dell'Associazione.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria per le modifiche allo Statuto sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci in prima convocazione e con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci presenti in seconda convocazione.

L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 16

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.

Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo. Non sono ammessi voti per corrispondenza e le deleghe sono ammesse soltanto tra soci e con un massimo di due per socio.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di Soci da tre a nove, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Nella prima seduta il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente-Rappresentante Legale.

Articolo 18

Il consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e, comunque, almeno ogni tre mesi.

Il consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal membro anziano. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 19

Spetta al consiglio Direttivo, tra l'altro:

- a) approvare regolamenti e procedure interni;
- b) stabilire strategie ed indirizzi dell'Associazione ed approvare il programma annuale di attività;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) redigere i rendiconti economici-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- f) deliberare circa la nomina dei soci onorari;
- g) determinare l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento;
- h) firmare e sottoscrivere accordi, contratti, convenzioni;

- i) assumere e licenziare il personale dipendente, nonché decidere gli incarichi ai collaboratori con prestazione continuativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 266/91;
- j) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori d'attività.

Del pari il Consiglio Direttivo potrà nominare Responsabili di settore anche tra i non soci e Comitati Scientifici anche per singole discipline.

Articolo 21

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso ed è rieleggibile.

Al Presidente compete la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, tutte le sue mansioni legittimamente trasferibili spettano al componente anziano del Consiglio Direttivo.

Articolo 22

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci, anche tra i soci stessi, e si compone di tre membri effettivi, di cui uno almeno iscritto al Registro dei Revisori Contabili. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni Sindaco può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il collegio deve verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento al consuntivo.

I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo

Articolo 23

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea per un periodo di tre anni. Il Collegio dei Proviviri elegge nel suo seno il proprio Presidente, ed ha essenzialmente il compito di dirimere le possibili controversie tra i Soci; tra questi e l'Associazione o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi sociali e tra gli organi sociali stessi. Il Collegio dei Proviviri giudica *ex bono et equo*, senza formalità di procedura; ed il suo lodo è inappellabile.

IV – Patrimonio dell'Associazione

Articolo 24

Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione è indivisibile.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;

- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

Articolo 25

La somma versata per la quota annuale di adesione all'Associazione non è rimborsabile in nessun caso ed è, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibile.

V – Rendiconto economico-finanziario

Articolo 26

Il Rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

VI – Scioglimento dell'Associazione

Articolo 27

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

.

VII – Disposizioni finali

Articolo 28

L'Associazione, come previsto dall'art. 19 lett. i), può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Articolo 29

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.